



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(L.R. n. 17 del 24/06/2011 – L.R. n. 43 del 25/11/2013)**

Palazzo EX IPAB ORFANOTROFIO FEMMINILE "DOMENICO RICCIONTI"
Via Pietro Baiocchi, n. 29 – 64032 ATRI (TE)
Tel. 085/87232 – Fax 085/87291 – Email: info@asp2teramo

AREA TECNICA

Determinazione del Responsabile d'Area n.30 del 18/06/2020

- OGGETTO** - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 27 MARZO 2020 L'ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA A CAUSA DELLA ROTTURA DELL'IMPIANTO IDRICO DEL BAGNO DELLE SUORE.
ACCETTAZIONE INDENNIZZO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
CIG Z772D6F96F

IL RESPONSABILE

- PREMESSO** - che in data 27/03/2020 i Sigg. Salvatore Giannelli e Falà Tiziana, in qualità di proprietari dell'immobile adiacente all'Istituto Castorani, hanno denunciato il sinistro per infiltrazioni di acqua in prossimità della parere muraria comune con l'Istituto;
- che in data 30/03/2020 il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dell'ASP ha provveduto a mezzo mail a richiedere l'apertura del sinistro a carico della compagnia assicuratrice Allianz SpA;
- che in data 8/06/2020 è stato effettuato il sopralluogo a cura del perito Ercole Lerza, incaricato da Allianz SpA, riscontrando il sinistro occorso e valutandone il danno;
- che in data 18/06/2020 è pervenuta all'ASP la nota da parte del perito incaricato Ercole Lerza, registrata con il n.672 di protocollo, con la quale a totale tacitazione dei sopracitati danni subiti dall'ASP, ha proposto una definizione bonaria per l'importo di € 1.100,00;
- RITENUTA** - la congruità di tale risarcimento;
- di dover procedere al ripristino dei succitati beni danneggiati mediante affidamento a ditta di fiducia, specializzata nella manutenzione di opere impiantistiche idrauliche;
- VISTO** - la Legge n.241 del 7/08/1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

- il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, (cd. Correttivo);
- in particolare l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]*»;
- l'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che «*L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]*»;

VISTE

- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, con delibera del Consiglio n.206 del 1/03/2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

- l'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato*»;

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017, le quali hanno previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di*

ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

- RITENUTO** - che l'Agrot. Luciano Filiani, responsabile dell'Area Tecnica dell'ASP risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- VISTO** - l'art. 6_{bis} della legge 7/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6/11/2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** - che, nei confronti del RUP non sussistono le condizioni ostantive previste dalla succitata norma;
- DATO ATTO** - della necessità di effettuare con urgenza la riparazione della perdita occorsa nel bagno a servizio del dormitorio delle suore posto al piano primo dell'Istituto Castorani;
- CONSIDERATO** - è stata contattata per le vie brevi la ditta LANARO MAURO, con sede in Giulianova (TE), alla Via Fonte San Flaviano n. 9, partita IVA 00733220677, la quale ha rimesso un preventivo pari ad € 2.000,00 oltre IVA per la realizzazione dei lavori sopra descritti;
- che con successivo approfondimento e considerato il ristoro dei danni da parte della compagnia assicuratrice, la ditta LANARO MAURO si è resa disponibile a rimodulare il preventivo, al fine di effettuare i lavori necessari per l'importo pari ad € 1.100,00 oltre IVA;
- RITENUTO** - di affidare il lavoro in parola all'operatore LANARO MAURO, tenuto conto della congruità dell'offerta e della disponibilità manifestata dall'operatore ad avviare l'esecuzione dei lavori con immediatezza;
- TENUTO CONTO** - che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha verificato la regolarità contributiva mediante DURC protocollo INPS_21840977 del 24/06/2020, da cui risulta la posizione regolare dell'operatore economico;
- che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'ASP non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- CONSIDERATO** - che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still period* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTO** - l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 in virtù del quale l'ASP è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** - che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 «*Misure urgenti in materia di sicurezza*», convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del CIG in modalità smart, prima del perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/07/2016;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare la somma di € 1.100,00 da Allianz SpA, a titolo definizione del risarcimento dei danni causati ai beni patrimoniali, in particolare al bagno del dormitorio delle Suore posto al piano primo dell'Istituto Castorani, a seguito di denuncia in data 27/03/2020;

3. di approvare il preventivo prodotto dalla ditta LANARO MAURO, con sede in Giulianova (TE), alla Via Fonte San Flaviano n. 9, partita IVA 00733220677, pari ad € 1.100,00 oltre IVA per la riparazione del bagno descritto al precedente punto 2;
4. di affidare la realizzazione de i lavori meglio descritti al precedente punto 2, alla ditta LANARO MAURO come sopra generalizzata, per l'importo pari a € 1.100,00 oltre IVA;
5. di stabilire che il pagamento di quanto dovuto, avverrà a intervento ultimato, a seguito di presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Agrot. Luciano Filiani;
8. di confermare il CIG Z772D6F96F



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Agrot. Luciano Filiani



visto:

IL DIRETTORE

Dott. Sergio Di Feliciano

